


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Il principio del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un organo eletto a suffragio universale e diretto: ultimi approdi della giurisprudenza costituzionale</p>
---	--	---

**IL PRINCIPIO DEL DIVIETO DEL TERZO MANDATO CONSECUTIVO PER IL PRESIDENTE DI
UN ORGANO ELETTO A SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO: ULTIMI APPRODI DELLA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Il principio del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un organo eletto a suffragio universale e diretto: ultimi approdi della giurisprudenza costituzionale</p>
---	--	---

**AVVERTENZA: LE OPINIONI ESPRESSE NELLA RELAZIONE ORALE E NELLA PRESENTE
RELAZIONE SCRITTA SONO A TITOLO PERSONALE, NON SONO RIPORTABILI E NON
IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Il principio del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un organo eletto a suffragio universale e diretto: ultimi approdi della giurisprudenza costituzionale</p>
--	--	---

I giudici della Corte costituzionale, di recente, si sono nuovamente occupati di un tema già ampiamente trattato nel corso degli ultimi anni: il principio del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un organo eletto a suffragio universale e diretto.

L'analisi di questa tematica deve partire necessariamente dal richiamo all'art. 122, primo comma, della Costituzione, secondo cui *"Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi."*. La norma costituzionale assegna alla legge regionale il compito di disciplinare il sistema elettorale e le cause di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, ma tale compito deve essere svolto rispettando i principi fondamentali stabiliti con legge statale.

Al fine di dare attuazione alla normativa costituzionale, il legislatore statale ha stabilito i principi fondamentali in materia elettorale, con particolare riferimento al principio del divieto del terzo mandato, inserendoli in due testi normativi.

In primo luogo, si ritiene opportuno richiamare il divieto previsto dall'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui: *"2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."*. Tale disposizione disciplina il limite dei mandati consecutivi che possono essere svolti da sindaci e presidenti di provincia e, con specifico riferimento al numero dei mandati dei sindaci, effettua delle distinzioni basate sulla fascia demografica in cui è inserito ogni singolo comune.

In secondo luogo, è utile menzionare la previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), secondo cui: *"[...] le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali: [...] f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia."*. Con tale disposizione, viene data attuazione all'art. 122, primo comma, Cost., assegnando alle regioni il compito di disciplinare con legge i casi di ineleggibilità, rispettando i principi fondamentali elencati nello stesso art. 2, comma 1, tra i quali, per quanto di interesse in questa sede, alla lettera f) è previsto il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto.


Le due disposizioni statali devono considerarsi centrali nelle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale con riferimento alla trattazione della tematica sul principio del divieto del terzo mandato. A tal riguardo, è utile menzionare, infatti, le ultime recenti pronunce della giurisprudenza costituzionale, depositate tra l'anno 2023 e l'anno 2025.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Il principio del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un organo eletto a suffragio universale e diretto: ultimi approdi della giurisprudenza costituzionale</p>
---	--	---

La prima decisione che si ritiene opportuno richiamare è la sentenza della Corte costituzionale 6 aprile 2023, n. 60. Tale decisione ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1 e 3 di una legge regionale della Regione autonoma della Sardegna, la legge regionale 11 aprile 2022, n. 9 (Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009). L'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2022, ha inserito l'art. 1-bis nella legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie) e consentiva ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti di svolgere un numero massimo di quattro mandati consecutivi, e ai sindaci dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti lo svolgimento di un numero massimo di tre mandati consecutivi. In questa occasione, la Consulta ha ricordato che il divieto posto dall'art. 51, comma 2, del Testo unico enti locali, per i comuni più densamente abitati, è stato previsto dal legislatore statale come un “temperamento di sistema”, al fine di creare un contrappeso alla introduzione dell’elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia, disciplinata dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale). Inoltre, è emerso che la connessione tra la limitazione del diritto di elettorato passivo e l’elezione diretta dell’organo di vertice dell’ente locale è frutto di una scelta normativa del legislatore statale che mira a rafforzare diversi e ulteriori diritti e principi costituzionali: la par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il ricambio della rappresentanza politica e, nel complesso, la stessa democraticità degli enti locali. Con tale decisione si iniziano a mettere le basi per avviare un’attività interpretativa che successivamente sarà implementata e sviluppata dalla stessa giurisprudenza costituzionale, soprattutto con riferimento alla stretta interazione tra la necessità di porre un limite al numero di mandati e l’elezione diretta del vertice amministrativo nonché riguardo alla necessità di garantire l’uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive.

Infatti, la medesima linea interpretativa, con un approfondimento ancora più dettagliato, è stata seguita anche nella seconda pronuncia che si ritiene utile richiamare. Si tratta della sentenza della Corte costituzionale 15 maggio 2025, n. 64, nella quale il Giudice delle leggi ha esaminato l'art. 1, comma 1, di una legge regionale della Regione Campania, la legge regionale 11 novembre 2024, n. 16 (Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165). La norma impugnata prevedeva che: *“1. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.”*.

Nonostante la legge regionale già nel titolo richiami l'art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 165 del 2004 e possa sembrare che il primo periodo della stessa disposizione regionale rispetti almeno nella forma i principi stabiliti dal legislatore statale, mantenendo fermo il limite dei due mandati consecutivi, da una lettura più attenta del testo emerge come il legislatore regionale abbia provato ad aggirare, eludendolo, il divieto del terzo mandato.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Il principio del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un organo eletto a suffragio universale e diretto: ultimi approdi della giurisprudenza costituzionale</p>
--	--	---

Invero, la norma, al secondo periodo, ha stabilito l'esclusione dei mandati già svolti dal calcolo totale dei mandati, consentendo di fatto un terzo mandato consecutivo; infatti, il computo dei mandati sarebbe iniziato da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale. Per completezza espositiva, è bene precisare che la legge regionale campana, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza citata, è stata successivamente abrogata dall'art. 8, comma 4, della legge regionale 22 luglio 2025, n. 13 (Misure per il riordino e l'adeguamento della legislazione). È appena il caso di ricordare che la disciplina campana ha seguito fedelmente il percorso già tracciato dalle scelte legislative effettuate, in materia elettorale, da altre regioni. La Regione Veneto ha disciplinato il numero dei mandati del presidente della Giunta regionale e la nomina degli assessori, con l'art. 6, commi 2 e 3, e con l'art. 27, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale). La Regione Marche ha modificato la legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) e, quindi, condividendo le scelte del legislatore veneto, ha disciplinato il limite dei mandati del presidente della Giunta regionale con l'art. 2 e con l'art. 11, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"). Le sorti della legge veneta e di quella marchigiana sono state più fortunate rispetto a quella della legge campana, in quanto le prime due norme non sono state impugnate dal Governo e sono attualmente in vigore.

Proseguendo nell'esame delle argomentazioni della Corte relativamente alla legge regionale campana, si ritiene utile sottolineare quanto affermato riguardo all'art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 165 del 2004, adottata in attuazione dell'art. 122, primo comma, Cost. La Consulta ha evidenziato che i principi espressi per i sindaci, nella precedente sentenza n. 60 del 2023, valgono in maniera più incisiva per i presidenti di Giunta regionale eletti a suffragio universale e diretto. Infatti, secondo le disposizioni previste dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), ricoprire la carica di Presidente di regione significa esercitare ampi poteri, e a questo proposito la dottrina si è sbilanciata persino a definire la forma di governo come "iperpresidenziale".

Come opportunamente evidenziato dalla Corte, basti pensare che il Presidente può nominare o revocare i componenti della Giunta regionale. Inoltre, l'art. 126, Cost. contiene il principio *aut simul stabunt aut simul cadent*, che lega il destino del Consiglio regionale a quello del Presidente della Giunta regionale e viceversa. E ancora, è utile ricordare che manca un rapporto di fiducia diretto tra il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, tra i quali si instaura un rapporto di "non sfiducia".

Dunque, anche per l'elezione dei presidenti di regione, il Giudice delle leggi ha ritenuto che il divieto di terzo mandato consecutivo sia, non solo un temperamento di sistema rispetto all'elezione diretta del vertice monocratico, ma anche un punto di equilibrio tra il diritto di elettorato passivo e il diritto di elettorato attivo, dovendosi raggiungere l'obiettivo di presidiare gli interessi riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e alla generale democraticità delle istituzioni. Ma il profilo cruciale che segna in maniera incisiva

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Il principio del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un organo eletto a suffragio universale e diretto: ultimi approdi della giurisprudenza costituzionale</p>
---	--	---

le argomentazioni svolte nella pronuncia, si riconosce nel momento in cui la Corte ritiene che la scelta del legislatore statale di stabilire il divieto del terzo mandato consecutivo comporta che questo stesso principio deve ritenersi applicabile, quale principio fondamentale, in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale.

Le conclusioni raggiunte dalla Consulta nella sentenza n. 64 del 2025 sono state trasposte, in maniera ancora più specifica e approfondita, anche nell'ultima recente decisione, la sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 2025, n. 211, con la quale è stato esaminato l'art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge "statutaria" della Provincia autonoma di Trento (Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003), approvato il 9 aprile 2025, a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). La norma provinciale, dichiarata costituzionalmente illegittima, ha apportato delle modifiche all'art. 14, comma 2, della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia). È stato elevato da due a tre il numero dei mandati consecutivi consentiti al Presidente della provincia eletto a suffragio universale e diretto ed è stato innalzato da quarantotto a settantadue il numero di mesi di effettivo esercizio necessari perché operasse il limite.

Ebbene, l'art. 47, secondo comma, primo periodo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la competenza legislativa primaria, prevede espressamente che: *"In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo."*

La legge provinciale menzionata dalla norma statutaria sopra richiamata è la cosiddetta legge statutaria, introdotta dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano). La legge statutaria, secondo il medesimo art. 47, secondo comma, primo periodo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, deve rispettare i limiti della "armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica", del "rispetto degli obblighi internazionali" e dell'osservanza delle norme statutarie.

Nello specifico caso esaminato dalla Corte, con le disposizioni impugnate, il legislatore provinciale ha ecceduto i limiti sopracitati e si è posto in contrasto con il divieto del terzo mandato consecutivo. Nella decisione è stato evidenziato che, nonostante il divieto in questione non sia imposto dalla Costituzione, esso vale anche per le autonomie speciali, sia perché, allo stato attuale della legislazione, deve considerarsi un principio generale

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Il principio del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un organo eletto a suffragio universale e diretto: ultimi approdi della giurisprudenza costituzionale</p>
---	--	---

dell'ordinamento, sia in ragione del necessario rispetto del principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli artt. 3 e 51, Cost.

Dunque, le considerazioni della Consulta sono state ancora più incisive e risolutive, in merito al valore da attribuire al principio del divieto del terzo mandato consecutivo, in quanto hanno mirato a rafforzare l'attività interpretativa avviata con le precedenti sentenze n. 60 del 2023 e n. 64 del 2025. Infatti, se nelle ultime due decisioni la Corte si è occupata di due casi riguardanti prima i comuni e poi le regioni a statuto ordinario, con la sentenza n. 211 del 2025, il divieto del terzo mandato consecutivo viene espressamente ed inequivocabilmente considerato un principio generale dell'ordinamento e, in quanto tale, esso si configura come un limite alla potestà legislativa primaria delle autonomie speciali, che, come le regioni ordinarie, hanno adottato una forma di governo che prevede l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente.

L'orientamento della giurisprudenza costituzionale è, quindi, arrivato a considerare che le autonomie speciali possono disciplinare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, che sono rimesse alla loro competenza legislativa primaria, ma esse sono comunque tenute al rispetto dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004. Tali principi devono essere applicati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, garantendo il rispetto del diritto di elettorato passivo, del diritto di elettorato attivo e dell'uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive, imposto dagli artt. 3 e 51, Cost. Tra questi principi, per le ragioni già esposte, è compreso anche quello del divieto del terzo mandato consecutivo, previsto dal citato art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 165 del 2004, che in virtù della precisione con cui è stato enucleato, deve ormai ritenersi direttamente applicabile senza necessità di essere recepito tramite l'approvazione una di una specifica normativa da parte del legislatore territoriale.

In conclusione, al fine di avvalorare ulteriormente le argomentazioni contenute nella sentenza n. 211 del 2025, è opportuno evidenziare un aspetto interessante. Infatti, tra le contestazioni sollevate dalla Provincia autonoma e non accolte dalla Corte, un cenno speciale merita il rilievo provinciale secondo cui il legislatore costituzionale, con la legge costituzionale n. 2 del 2001, avrebbe previsto espressamente il divieto del terzo mandato consecutivo solo nello Statuto speciale della Regione siciliana, all'art. 9, quarto comma. Tale considerazione avrebbe consentito alle altre autonomie speciali, e in particolare alle loro leggi statutarie, la concreta determinazione della limitazione ai mandati. Tuttavia, la Consulta ha puntualmente affermato che la presenza del divieto nello Statuto della Regione siciliana ha una sua più semplice giustificazione storica e istituzionale: per tale Regione, infatti, come emerge dai lavori parlamentari, il legislatore costituzionale ha inteso recepire integralmente la cosiddetta "legge-voto", approvata quasi all'unanimità dall'Assemblea regionale siciliana e recante tutte le modifiche poi apportate al suo statuto, compresa quella sul divieto del terzo mandato.

Dunque, con l'ultima pronuncia del 2025, parrebbe che il Giudice delle leggi abbia definitivamente chiarito tutte le legittime incertezze interpretative, che hanno occupato la dottrina, la giurisprudenza di merito e la stessa giurisprudenza costituzionale, a proposito della qualificazione da assegnare al principio del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un organo eletto a suffragio universale e diretto.